

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 52 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale di contestazione n.° 2013/91 CC NAS RG del 17.07.2013 – del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa

### *Il Direttore Generale*

*Visto* il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 2013/91 CC NAS RG del 17.07.2013, ore 15:30 – del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa, redatto dal Mar. A. s. UPS BELLADONNA Gaetano, in riferimento all'ispezione a carattere igienico-sanitario, effettuata unitamente all'App. "S" BATTAGLIA Bruno, entrambi in servizio presso il NAS di Ragusa, in data 17.07.2013, ore 09:30, presso il Deposito Ingrosso e Confezionamento di Ortofrutta all'insegna "**IL MARCHIO D'ORO**", della società IMPOCO S.r.l., sita a Vittoria in C/da Mazzara snc, di cui è Legale Rappresentante il Sig. IMPOCO Pietro, nato a Vittoria il 24.09.1976 ed ivi residente in via Vicenza n.° 444;

*Atteso* che a carico del suddetto Sig. IMPOCO Pietro, nella qualità sopradetta, è stata rilevata la violazione amministrativa di cui al **Regolamento (CE) n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs n.° 193/2007 "per non avere rispettato, all'interno dell'attività in questione, i requisiti in materia di igiene, infatti il locale adibito a magazzino/deposito merce e confezionamento, necessita di straordinarie operazioni di pulizia, in quanto, in più punti, agli angoli tra le pareti ed il soffitto vi sono proliferazioni di ragnatele"**;

*Considerato* che per tale violazione l'art. 6, comma 5, del D. Lgs n.° 193/2007, così dispone: "Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000" per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 1.000,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

*Atteso* che il sopra detto verbale è stato notificato in data 26.07.2013, ore 09:45, presso la Stazione dei Carabinieri di Vittoria nelle mani del Sig. IMPOCO Pietro, che sottoscrive la relata di notifica, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

*Accertato* che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

*Visto* il rapporto ex art. 17 Legge 689/81 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa a firma del Comandante Luogotenente Salvatore Massa, con prot. n.° 3/242 del 30.11.2015, che dichiara che risulta agli atti che il trasgressore non ha inteso liberarsi dell'obbligazione derivatagli dal verbale secondo l'art. 16 della L. 689/81;

*Rilevato* che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. IMPOCO Pietro, nella qualità di Legale Rappresentante della Società IMPOCO S.r.l., che è proprietaria del deposito, ingrosso e confezionamento di ortofrutta all'insegna "**IL MARCHIO D'ORO**", il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

*Rilevata*, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il Regolamento (CE) n.° 852/2004.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 ( pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).



[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

### **Ordina**

al Sig. IMPOCO Pietro, nato a Vittoria il 24.09.1976 ed ivi residente in via Vicenza n.° 444, quale Legale Rappresentante della IMPOCO S.r.l., proprietaria del deposito, ingrosso e confezionamento di ortofrutta all'insegna "**IL MARCHIO D'ORO**", sito a Vittoria in C/da Mazzara snc, il pagamento della somma totale di **€ 1.050,00** (euro millecinquanta/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

### **Ingiunge**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.050,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 1.116,00 (euro millecentosedici/00)**

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "**da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V**" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

**E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.**

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

### **Il presente atto va notificato:**


- al Sig. **IMPOCO Pietro**, residente a Vittoria in via Vicenza n.° 444, quale legale rappresentante della IMPOCO S.r.l.;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa -via G. Perlasca, 2-97100 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

**L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa, 10 MAG. 2015

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Aricò



[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)

